



COMUNE DI BELLUNO

CORPO POLIZIA LOCALE

via A.Gabelli n.9 – 32100 Belluno

tel.0437.913520 – fax 0437.913517

e-mail: vigili@comune.belluno.it - PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

## REGISTRO DELLE ORDINANZE

n. 67 del 05/04/2012

**OGGETTO:** MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI .

### IL SINDACO

#### **Premesso:**

- che lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito si riscontra spesso l'invasione, da parte della vegetazione situata ai lati della via pubblica su terreno privato, della sede stradale rendendo difficoltosa la circolazione e/o nascondendo la segnaletica ovvero impedendo, in taluni casi, la buona visibilità e la sicurezza del transito pedonale/veicolare;

#### **Preso atto:**

- della necessità di emettere un provvedimento che spieghi, in modo dettagliato, il comportamento e gli obblighi a cui sono tenuti i proprietari dei fondi confinanti con le strade di proprietà comunale, al fine di garantire sulle stesse la sicurezza della circolazione stradale;

#### **Considerato che:**

- la vegetazione che invade la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- i rami di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli ovvero in aree incolte o boscate, che invadono la sede stradale, ostacolando il normale transito;
- le piante, poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- le piante, con secconi, marcescenza e rami spezzati, a seguito di passati eventi meteorologici avversi, siano suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- le piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizione tale da avere il fogliame che, staccatosi da esse, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minore efficienza del sistema di raccolte delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

**costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;**

#### **Verificato:**

- che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti), che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

**Visti:**

- gli artt. 1, 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs. n. 285/1992 ( Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e il Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

**Rilevata:**

- la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione, veicolare e pedonale, sulle strade comunali nel territorio del Comune di Belluno aperte al pubblico transito;

**ORDINA**

a decorrere dalla data della presente ordinanza e a valere anche per gli anni successivi che tutti i proprietari di vegetazione presente nei terreni confinanti con strade comunali, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada ed in conformità alle prescrizioni contenute nello stesso, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Regolamento di Polizia Rurale, per quanto applicabili, dovranno provvedere a:

1. regolare la vegetazione che, radicata sui propri fondi, provoca: restringimenti o invasioni della sede stradale; ovvero limitazioni della visibilità ai conducenti dei veicoli che transitino sulla confinante pubblica strada;
2. tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi che, nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade ovvero interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle stesse;
3. rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

**DISPONE**

- che gli interventi di messa in sicurezza siano eseguiti nel più breve tempo possibile come previsto dall'art. 29 Codice della Strada al quale si fa riferimento sia per le sanzioni pecuniarie che per quelle accessorie del ripristino dello stato dei luoghi, fatto salvo i casi di urgenza con pericolo e intralcio per la libera e sicura circolazione per i quali l'Ente proprietario della strada provvederà direttamente ed immediatamente alla messa in sicurezza dei luoghi stessi con successivo addebito delle relative spese al proprietario del fondo;

**AVVERTE**

- che le violazioni all'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 ( nuovo C .d. S.), sono soggette ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria (attualmente da €. 159,00 a €. 639,00) e alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
- a norma dell'art.3, comma 4°, della Legge 7.8.1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per

incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regione Veneto, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 dallo stesso termine;

### **RICORDA CHE**

- in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

### **RAMMENTA ALTRESI'**

- il generale principio della responsabilità sia penale che civile del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, etc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile nel caso di qualsiasi incidente o danno a terzi derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.

La presente annulla e sostituisce la precedente ordinanza n.107 – prot. n.8782 – del 23 marzo 2011 ed ha **validità dall'undicesimo giorno dalla pubblicazione e per gli anni a venire.**

La stessa è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line [www.comune.belluno.it](http://www.comune.belluno.it) ( link “ Albo on line” );

I Funzionari ed agenti di cui all'art.12 del citato D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, sono incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

**Sottoscritta dal Comandante della P.L.  
PRADE ANTONIO  
con firma digitale**

\*\*\*\*